COMUNE DI PERDIFUMO

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 4844 **del 24.10.2019**

Verbale di stipula dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

In data 24 ottobre 2019, alle ore 15:45, presso la Residenza comunale, si sono riunite, a seguito di convocazione prot. n. 4635 del 11.10.2019, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) di destinazione delle risorse decentrate per l'anno **2018.**
Le delegazioni trattanti sono rappresentate dai seguenti componenti:
per la parte pubblica:

Dr.ssa Marianna Lombardo	Segretario comunale
Rag. Francesco Volpe	Responsabile Settore Finanziario

per la parte sindacale:

	CGILFP
Sig. Guido Monaco	CISLFP
Sig. Antonio Fine	UILFPL
Sig. Guido Delli Iaconi	RSU

La Dr.ssa Marianna Lombardo, Segretario Comunale, presidente della delegazione trattante di parte pubblica, assume la presidenza della riunione.
Le delegazioni trattanti prendono atto della costituzione definitiva e approvazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) per l'anno **2018**, a, risulta così composto:

Risorse decentrate stabili	€. 28.362,32
Risorse decentrate variabili	====
Totale fondo risorse decentrate anno 2018	**€. 28.362,32**

- che le risorse decentrate stabili, allo stato, risultano già assorbite per **€. 28.362,32** per le seguenti causali:

Progressioni economiche orizzontali (Art. 17, comma 2, lettera b, CCNL 01/04/1999) (Art. 34, comma 1, CCNL 22/01/2004) (Art. 35, comma 3, CCNL 22/01/2004) (Art. 25 CCNL 21.05.2018)	€. 8.300,00
Indennità di comparto (quota a carico Fondo) (Art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004)	€. 2.547,72
Risorse decentrate stabili già contratte negli anni precedenti	**€. 10.847,72**

- che restano ancora da destinare per l'anno **2018** risorse decentrate ammontanti a complessivi **€. 17.514,60** così composte:

Risorse decentrate stabili	€. 17.514,60
Risorse decentrate variabili	===
Fondo risorse decentrate disponibile per la contrattazione integrativa 2018	**€. 17.514,60**

- che detta somma di €. **17.514,6000** trova regolare copertura nei competenti stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, come riportano nella determina di costituzione sopra richiamata.

Le parti, quindi concordano la seguente ripartizione delle risorse decentrate stabilii disponibili per l'anno **2018** ammontanti a complessivi **€. 17.514,60.**

Indennità condizioni lavoro (Art. 70 bis CCNL 21.05.2018)	4.000,00
Performance (Art. ___ CCNL 21.05.2018)	13.514,60
TOTALE	**17.514,60**

Le parti, in linea alle indicazioni fornite dall'ARAN OO. SS. nazionali e Funzione Pubblica per l'anno 2018 sottoscrivono l'Accordo decentrato che costituisce accordo ponte per il 2019 e finanziano i descritto istituti fissi e ricorrenti prendono atto che non è stato possibile assegnare la quota da destinare alle performance pari ad € 13.514,60 e pertanto le stesse ai sensi dell'art. 68, CCNL 21 Maggio 2018, ultima alinea, verranno rese disponibili nell'anno successivo.

Infine, le OO. SS. rappresentano alla parte pubblica in base alle prerogative riconosciute dalla norma afferenti al fabbisogno del personale di procedere ad eventuali aumenti delle ore del personale part-time anche alla luce dell'art. 53 e di valutare l'opportunità di inserire in forma stabile il servizio offerto alla collettività inerente la fornitura di energia elettrica.

SOTTOSCRIVONO

la presente ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) di destinazione delle risorse decentrate per l'anno **2018**.

Si dispone che il presente verbale, contenente in allegato la relazione di costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) per l'anno **2018**, venga sottoposto al Revisore dei Conti ed alla Giunta Comunale, per quanto di rispettiva competenza.

La riunione termina alle ore 16:47.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

La delegazione trattante di parte pubblica

Dr.ssa Marianna Lombardo	Segretario Comunale Presidente	Firma
Rag. Francesco Volpe	Responsabile Settore Finanziario	Firma

Delegazione trattante di parte sindacale

	CGIL FP assente	Firma —
Sig. Guido Monaco	CISL FP ~~assente~~	Firma
Sig. Antonio Fine	UIL FPL	Firma
Sig. Guido Delli Iaconi	R.S.U.	Firma

COMUNE DI PERDIFUMO
Provincia di Salerno
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO
e-mail: info@comune.perdifumo.sa.it

Registro Area Finanziaria Determinazione n. 107 del 27.12.2018	Registro Generale Determinazione n. 190 del 31/12/2018

Oggetto : costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale del comparto per l'anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente;

Preso atto che il Comune di Perdifumo ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2017;

Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

Vista la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l'ammontare della decurtazione "permanente" debba essere certificato dal Revisore dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

Considerato che dall'allegato"A" alla determina del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria Registro Finanziario N. 96 del 06.12.2018 e Registro Generale N. 454 del 06.12.2018, di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017, risulta una riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, in misura pari a 7.738,66;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Preso atto che il Comune di Perdifumo ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2015;

Visto l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2018, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

Vista la dichiarazione congiunta N. 1 del CCNL del 21.05.2018;

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

DETERMINA:

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale del comparto, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell'anno 2018 agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell'importo di Euro 28.362,32, così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, permanentemente decurtato di una quota pari a Euro 7.738,66, come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
2. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale;
3. di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2018 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, ammontano a Euro 16.419,86 (al netto delle seguenti somme: €. 9.394,74-parte stabile, destinate al costo delle progressioni economiche orizzontali; €. 2.547,72-parte stabile, destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo);
4. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(D. Giuseppe Carlo Balbi)

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma IV°, del D.Lgvo n. 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli innanzi descritti.

Perdifumo, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Balbi Giuseppe Carlo)

	Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018	
	PARTE FISSA	
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	Unico importo consolidato anno 2017(comprensivo dello 0,20 monte salari 2001)	€ 27.085,33
art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018	Euro 83,20 per n. 7 unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)	
art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di	€ 501,80
	ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	
art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018	Recupe o R.I.A. -dipendente Raffaele Pisano cessato il 31.08.2017	€ 775,19
art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 21/05/2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;	0,00
art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018	Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito,	
	anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a	0,00
	fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza;	
art. 67, comma 2, left. g), CCNL 21/05/2018	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario;	0,00
art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 21/05/2018	Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale	0,00
	dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche;	
art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017; circolare n.2 del Ministro per la	Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art.	0,00
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro	20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il	
dell'economia e delle Finanze	lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 (solo se il	
	trattamento accessorio del personale interessato non era conteggiato nel fondo	
	per le risorse decentrate, ma posto a carico del bilancio dell'Ente);	
TOTALE PARTE STABILE		€ 28.362,32
	PARTE VARIABILE	
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
art.67 comma 3, lett. n), CCNL 21/05/2018	Somme derivanti attuazione art. 43 L.449197 (contratti sponsorizzazione,	0,00
	comportanti risparmi di gestione)	
art.67 comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018	Somme derivanti attuazione art. 43 L.449197 (contratti sponsorizzazione, per i	0,00
	casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e	
	con riferimento alle nuove convenzioni)	
art.67 comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018	Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011	0,00
art.67 comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o	0,00
	utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT	
art.67 comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni	0,00
	ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo	
	progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016)	
art.67 comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura	0,00
	interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	
art.67 comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero	0,00
	evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997	
art.67 comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi	0,00
	per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le	
	funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017)	
art.67 comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni	
	tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	
art.67 comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018	Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione	0,00
art.. 17, comma 5, CCNL 1998-2001	Economie fondo anno precedente	
art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	0,00
art.67, comma 3, lett. f), CCNL 21/05/2018	Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione	0,00
	finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000)	
art. 67, comma 3, lett. g), CCNL 21/05/2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	0,00
art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4, CCNL 21/05/2018	Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997	
	PARTE VARIABILE	
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b), CCNL 21/05/2018	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento,	0,00
	definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione	
	della gestione, compresi gli incentive alla Polizia Locale finanziati con proventi	
	sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)	
art. 67, comma 3, lett j), CCNL 21/05/2018	Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina sperimentale prevista	
	dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017 (solo per le Regioni e le Citta Metropolitane)	0,00
art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 21/05/2018	Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche	0,00
	nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte	
	di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di	
	provenienza (limitatamente all'anno in cui awiene il trasferimento)	
TOTALE PARTE VARIABILE		€ -
TOTALE PARTE STABILE		€ 28.362,32
TOTALE PARTE VARIABILE		€ -
TOTALE COSTITUZIONE FONDO		€ 28.362,32

Comune di **PERDIFUMO**	☐ **Originale** ☒ **Copia**
Provincia di **SALERNO**	Deliberazione n. 71
	Del 31.07.2018

<><><><><><><><><><><><>

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Approvazione

L'anno **duemiladiciotto** addì trentuno

del mese di Luglio alle ore 14.25 nella sala adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i seguenti Sigg.:

		Presente	Assente
Paolillo Vincenzo	Sindaco	Si	
Malandrino Rosaria	Vice-Sindaco	Si	
		02	

Partecipa il Segretario comunale Dr. Marianna Lombardo

==========il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Dr. Paolillo Vincenzo

==========assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-*bis* e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
  3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
  4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....
  4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, fermè restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
  1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
  2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
  3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..
  4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Rilevato che non è più applicabile l'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativo al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilitaà 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater* della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*" (comma 557-*bis*);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-*ter*);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Richiamati:

- il comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (previsto al precedente comma 710), nell'anno successivo a quello dell'inadempienza "*l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale*";
- il comma 1-quinquies, dell'art. 9 del d.l. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016, ai sensi del quale "*in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche*" gli enti territoriali "*non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale*";

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonchè per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"
- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*"
- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*"

Visto l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 , come modificato dall'art. 22, comma 2, D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2017, che stabilisce "*Le amministrazioni di cui all'art.3, comma 5, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le*

facoltà assunzionali previste dall'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento";

Atteso che in questo ente, che ha una popolazione di n. 1.769 abitanti,

- la spesa per il personale nell'anno 2017 è stata inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;
- il rapporto dipendenti-popolazione è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017;

Dato atto che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 342.589,78;

Dato atto altresì che la spesa sostenuta per assunzioni a tempo determinato è contenuta nel limite di quanto speso nel 2009 (art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L 122/2010);

Ricordato che questo ente:

- *ha rispettato* i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.L.113/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016;

Atteso che, per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015, non è stata abrogata la disciplina di fondo dettata dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. e, quindi, nel triennio 2016-2018 rimane consentito "*l'utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali derivanti dal triennio precedente, ancora disponibili*";

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Dato atto che nel corso dell'anno 2017 si è verificata la cessazione per pensionamento per raggiunti limiti di età di una unità di personale di categoria C, posizione economica C5, a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di Vigile;

Dato atto pertanto che questo ente conserva i resti assunzionali della cessazione intervenuta nel 2017 per il triennio 2018-2020;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 in data 15.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020";*

Atteso che la carenza in organico di professionalità adeguate a ricoprire i ruoli di Responsabili dei Servizi Finanziario/Tributi e Tecnico/Lavori Pubblici, ha costretto l'ente a ricorrere temporaneamente ad assunzioni part time a 18 ore settimanali di personale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL;

Atteso che in particolare che le assunzioni dui cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL non sono soggette ai limiti di cui al'art. 9, comma 28, del TUEL;

Rilevato che sono state temporaneamente incrementate le ore del vigile assegnato in via provvisoria dall'Unione dei Comuni "Alto Cilento" di cui l'ente fa parte;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della l.n. 183/3011, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Ravvisata la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Dato atto che la dotazione organica dell'ente approvata con deliberazione G.C. n. 48/2016 e rimodulata è la seguente:

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Totale
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dir	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////
D3	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////	////////////
D	1	2	1	2*	0	0	3
C	1	0	0	0	1	0	1
B3	0	0	0	0	0	0	0
B	3	0	3	0	0	0	3
A	0	2	0	2	0	0	2
TOTALE	5	4	4	4	1	0	9

*Art. 110 TUEL

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Richiamato l'art. 7 del D.L. n. 14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017;

Visto il piano occupazionale 2019-2021 predisposto sulla base della dotazione organica esistente e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato A) alla presente deliberazione;

Dato atto che:

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- questo ente n*on ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 15.02.2018, dichiarata immediatamnete eseguibile, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, in atti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 2015/2017;

Visto il D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 come riportato nell'allegato sub A), parte integrante del presente atto;

2. Di dare atto che la dotazione organica dell'Ente approvata con deliberazione G.C. n. 48/2016 e rimodulata è la seguente:

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Totale
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dir	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////
D3	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////
D	1	2	1	2*	0	0	3
C	1	0	0	0	1	0	1
B3	0	0	0	0	0	0	0
B	3	0	3	0	0	0	3
A	0	2	0	2	0	0	2
TOTALE	5	4	4	4	1	0	9

*Art. 110 TUEL

3. Di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

4. Di dare atto che:
   - la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
   - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90;

5. Di prevedere per il triennio 2919/2021 eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i.;

6. Di dare atto che la Programmazione triennale può essere in qualsiasi momento variata in relazione a nuove e/o diverse esigenze o in relazione a limitazioni e/o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella Pubblica Amministrazione;

7. Di trasmettere il presente provvedimento, a fini informativi, alle OO.SS. e alla R.S.U..

Successivamente, attesa l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, i sottoscritti esprimono il seguente parere:

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole	Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il responsabile del Servizio Fto. Guido Delli Iacomi	Il responsabile del Servizio *Fto. Dott. Giuseppe Carlo Balbi*

Letto, confermato e sottoscritto
Prot. 3836

Il Presidente
Fto. Dr. Pagliuso Vincenzo

Il Segretario Comunale
Fto. Dr.ssa Marianna Lombardo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
☒*viene affissa all'Albo Pretorio on-Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.*

Li, 10/08/2016

Il Segretario comunale
Fto. Dr.ssa Marianna Lombardo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ai sensi dell'art. 134 3 c. d.Lgvo. 267/2000 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
☒ai sensi dell'art. 134 4 c. d.Lgvo. n. 267/2000 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
Fto. Dr.ssa Marianna Lombardo

☐ ORIGINALE della deliberazione
☒ COPIA CONFORME all'originale, per uso amministrativo

Addì 10/08/2016

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Marianna Lombardo

PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021

Allegato a) alla deliberazione G.C. n. __. in data ____

ANNO 2019

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Tempi di attivazione procedura	Modalità di reclutamento[1]					
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	Tempi attivazione	
A	//////////////////////////////////////	//////////////////	//////////////	//////////////////	//////////////////	//////////////////	//////////////////	//////////////	//////////////////	

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente . Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del periodo dell'anno

ANNO 2020

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento[1]						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	.....	
	//////////////////////////////////	//////////////////	//////////////		//////////////////	//////////////////	//////////	//////////////	//////////////	//////////////////////

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento, per intervenute cessazioni , compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente . Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del periodo dell'anno

ANNO 2021

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento[1]						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	.....	
	//////////////////////////////////////	//////////////////	//////////////////	//////////	//////////////////	//////////////////////	//////////////	//////////	//////////////	//////////////////////////

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente . Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del periodo dell'anno .